N. R.G. 89565/2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 89565/2012 R.G. promossa da:

, in persona del Curatore avv. Arianna Aldrovandi, autorizzato all'atto di citazione in forza di decreto del Giudice Delegato della procedura dott. Vitiello, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Diego Corrado del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Daverio n. 6

ATTORE

CONTRO

e , tutti rappresentati e difesi, giusta delega a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Pietro Vincenzo Faranda del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo n. 5

CONVENUTI

* * *

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e già depositati per via telematica.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2012, il (di seguito il o, *ante* fallimento, la o , in persona del curatore avv. Arianna Aldrovandi, conveniva in giudizio

- , padre degli altri convenuti, quale amministratore unico della Società dal 18.06.2008 (data iscrizione al registro delle imprese dell'accettazione della carica, con nomina avvenuta il 16.01.2008 e iscrizione richiesta il 12.06.2008: visura doc. 3 att.) sino alla dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza n. 106/2011 del Tribunale di Milano (dep.14.02.2011), nonché in qualità di socio nella misura del 90% dalla costituzione della Società, avvenuta in data 03.12.2001, al 29.03.2007;
- quale amministratore unico della Società dalla sua costituzione al 18.06.2008, nonché in qualità di socio nella misura del 10% dalla costituzione sino a data successiva al fallimento;
- in qualità di socio nella misura del 90% dal 29.03.2007 sino a data successiva al fallimento;

chiedendo a questo Tribunale di condannarli al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai suoi creditori, quantificando gli stessi rispettivamente negli importi di € per € per e € per , o in quelli maggiori o minori di giustizia, con vittoria di spese e competenze.

A sostegno delle proprie domande, il esponeva che:

- la aveva quale oggetto sociale la compravendita, la conduzione e la gestione in proprio di pubblici esercizi quali bar, ristoranti e self service (nonché lo studio e la realizzazione di interventi immobiliari di ogni genere; la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, il

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

risanamento conservativo, il miglioramento e la valorizzazione di immobili; l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento, la locazione ed ogni altra negoziazione di beni immobili per qualsivoglia destinazione ed ovunque siano situati, in proprio e per conto terzi);

- l'attività della consisteva nella gestione diretta di un bar tavola fredda sito in Milano, sino al febbraio 2008, da allora risultando l'esercizio concesso in locazione dapprima in favore del al canone di € annui (dal 26.02.2008 al 27.02.2009) e successivamente in favore della al canone di € annui, per un triennio (contratto pendente alla data del fallimento);
- al nucleo familiare dei convenuti era riconducibile società costituita il e che possedeva due ristoranti in Milano, partecipata per l'80% da e per il 10% ciascuno da e dalla nonché amministrata dalla stessa fino al 07.10.2008 e da tale data in poi da
- parimenti, alla medesima era riconducibile anche la società , di cui era socio nella misura del 90%, nonché amministratore unico, mentre socio nella misura del 10% era la
- dal 31.12.2006 alla dichiarazione di fallimento, il capitale sociale si riduceva per perdite in modo tale che il patrimonio netto si manteneva su livelli negativi per tutto il corrispondente periodo, come specificamente risultante dagli stessi bilanci della società relativi agli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 (docc. 5a-5c);
- il bilancio al 31.12.2010 non risultava essere stato depositato, né vi era contezza di operazioni di copertura delle perdite tra la chiusura del bilancio 2009 e l'apertura della procedura concorsuale *de qua*;
- dall'inizio del 2007 la si trovava nella situazione di cui all'art. 2482-ter c.c. e le omissioni degli amministratori comportavano a loro carico le conseguenze di cui agli artt. 2485, comma 1 e 2486, comma 2 c.c.;
- l'amministratore al momento del fallimento non aveva consegnato alla curatela gran parte della documentazione contabile della fallita, nonostante la stessa fosse a sua disposizione;

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

- l'estinzione del conto corrente della esprimeva la volontà di amministratori e soci di cessare l'attività, sottraendosi all'obbligo di far fronte ai relativi debiti sociali.

Il , dunque, promuovendo azione di responsabilità verso gli amministratori in carica al momento dei fatti contestati, nonché verso i soci che, in tesi, avevano intenzionalmente deciso o autorizzato tali comportamenti *ex* art. 2476, comma 7 c.c., lamentava in particolare le seguenti condotte in tesi causative di danno:

1. distrazione di merci e servizi operata da in favore di documentata da fattura non saldata n. 13/bis del 15.06.2006 (recante causale "vendita vini diverse marche relativi all'anno 2005" e dell'importo complessivo di € , IVA inclusa);
2. distrazione di merci e servizi operata da in favore di , documentata da fattura non saldata n. 37 del 01.06.2007 (recante causale "fatturazione servizio catering periodo 1/2/2006-31/3/2006" e dell'importo complessivo di € , IVA inclusa);
3. distrazione di merci e servizi operata da in proprio favore, documentata da fattura non saldata n. 38 del 01.06.2007 (recante causale "fatturazione merci acquistate nel 2006 per autoconsumo" e dell'importo complessivo di € , IVA inclusa);
4. ingiustificati prelievi di contanti dai conti della , ammontanti per l'anno 2008 a € , effettuati prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'accettazione carica di e ascrivibili alla gestione di
5. distrazione operata da in favore di di importo pari a € (ritenuto corrispondente alla somma incassata a titolo di canone anticipato per l'affitto dalla società , dissimulando l'operazione dietro l'apparente pagamento di un acconto sulla fattura emessa da (fattura senza numero "dei 18/30/06/2009" recante causale "pasti consumati presso la vostra sede 1/7/2005-28/2/2008" e dell'importo di € oltre IVA 10%, e così per complessivi € IVA inclusa);
6. distrazione di buoni pasto operata da in favore di documentata da fattura non saldata n. 4 del 30.06.2009 (recante causale "per buoni pasto consegnativi al 31/12/2007" e dell'importo complessivo di € , IVA inclusa);

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

7. stipula per il periodo 03.09.2007 – 02.09.2011 di un contratto di locazione di immobile ad uso residenziale in ad un canone annuo pari a € (corrispondente a € mensili), imputando il complessivo danno per i 42 mesi trascorsi, pari a € alla gestione di per € e a quella di per il residuo;
8. distrazione in favore di di importo complessivo pari a € imputabile per € alla gestione di e per il residuo a quella di derivando tale voce di danno da un contratto di locazione facente data dal 01.04.2005 di un ufficio sito in Milano , intestato alla ma utilizzato dalla società beneficiaria;
9. rimborso di un prestito concesso nel 2006 e più volte rinnovato dalla società finanziaria ammessa allo stato passivo del Fallimento per un credito di valore pari a €

In data 29.10.2013 si costituivano in giudizio i sig.ri e ivi contestando i singoli addebiti e, in particolare, deducendo che:

1. la fattura n. 13/bis documentava una normale transazione commerciale posta in essere tra due distinti soggetti giuridici, operanti nel medesimo settore merceologico, mentre la riconducibilità al medesimo gruppo familiare agevolava l'esistenza di rapporti di acquisto e vendita di merci, ma non ne indicava la riconducibilità a fenomeni distrattivi;
2. la fattura n. 37 faceva riferimento a una collaborazione prestata dalla nell'ambito di servizi di *catering* svolti da presso la sede di ;
3. la fattura n. 38 si riferiva a merci acquistate nel corso del 2006 per la somministrazione dei pasti ai cinque dipendenti della ;
4. i prelievi in contanti erano stati utilizzati per il pagamento dei fornitori, offrendosi a supporto di tale affermazione l'esame dello stato passivo del , dal quale non risultavano fornitori insinuati, fatta eccezione per la centrale del latte e per un dipendente;
5. la fattura in tesi attorea dissimulante la natura fittizia dell'operazione relativa a fornitura di pasti dal 2005 al 2008 trovava la propria ragione nel fatto che forniva le pietanze cucinate alla – priva di cucina e costituente una "tavola fredda" – per la

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

somministrazione ai suoi clienti e aveva emesso fattura solo dopo che aveva avuto la disponibilità di liquidità sufficiente per poter provvedere al pagamento;

6. la fattura n. 4 non indicava una distrazione ed era saldata, in quanto un saldo risultava dalla compensazione con il debito di cui alla precedente fattura;
7. la stipula del contratto di locazione dell'appartamento in Santa Margherita Ligure era dovuta all'opportunità di rilevare un esercizio in Portofino, poi non andata a buon fine, mentre i relativi canoni, per quanto intestati alla , venivano corrisposti da tramite suoi assegni tratti sul suo conto personale, altresì eccependo la mancanza di prove documentali sul punto;
8. non poteva usufruire dell'unità immobiliare dal momento che non era ancora stata acquistata quando il contratto di locazione dell'ufficio veniva sottoscritto dalla , altresì eccependo la mancanza di prove documentali sul punto;
9. il finanziamento veniva concesso da e integralmente utilizzato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione del locale eseguiti all'atto della apertura, come dimostrato dalla contabilità della

I convenuti, inoltre, contestavano l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2476 co. 7 c.c. per carenza dei presupposti di legge relativi all'esercizio dei poteri gestori da parte dei soci e alla intenzionalità dei singoli atti.

Alla prima udienza, in data 29 ottobre 2013, preliminarmente il procuratore di parti convenute dichiarava di essersi costituito in Cancelleria la mattina stessa; quindi il Giudice invitava le parti a verificare la possibilità di un accordo transattivo anche in considerazione della non immediatezza della prova della distrazione a fronte di fatture emesse o ricevute nonché in considerazione delle effettive possibilità di recupero in sede di esecuzione, assegnando altresì i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella seconda memoria autorizzata, il dichiarava che dal bilancio di al 31.12.2008 non aveva rilevato il credito verso la pari a € , oltre IVA 10%, dando atto che i crediti indicati nell'attivo circolante erano pari a € , mentre i crediti verso clienti per fatture da emettere indicati nella nota integrativa erano pari a €

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

In replica, i convenuti davano atto che la fattura per € era stata regolarmente annotata nella contabilità sociale, nonché chiedevano l'ammissione di prova testimoniale di tre dipendenti di

Nel corso della successiva udienza per l'ammissione delle prove del 18 novembre 2014, venivano in parte accolte le superiori istanze istruttorie formulate dai convenuti.

All'udienza del 17 marzo 2015, quindi, venivano ascoltati i due testi e

Alla successiva udienza del 06.06.2016, dato atto che gli organi della procedura non avevano autorizzato la transazione predisposta dai procuratori, questi ultimi procedevano alla precisazione delle conclusioni, risultando già depositati per via telematica i relativi fogli, ed il Giudice, assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

II. Il merito

Reputa il Tribunale che le domande attoree volte a ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai suoi creditori devono essere parzialmente accolte, nei limiti di cui si dirà *infra*.

Occorre in premessa richiamare l'avvicendamento degli incarichi gestori e la successione nella proprietà delle quote sociali al fine di ripartire le rispettive responsabilità in capo agli amministratori in carica e, se del caso, ai soci in proprietà delle quote sociali al momento dei singoli fatti illeciti.

In premessa è altresì necessario ricordare che la ha operato con patrimonio netto negativo dall'anno 2006 al fallimento, che non ha depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio al 31.12.2010, che l'amministratore non ha convocato per anni l'assemblea ex art. 2482 ter c.c. e non risulta si sia dato luogo ad operazioni di copertura delle perdite tra la chiusura del bilancio al 31.12.2009 e l'apertura della procedura concorsuale.

Si tratta di situazioni documentalmente dimostrate, risultando per un verso dai bilanci depositati relativi agli esercizi 2006-2009 (att. doc. 5) – nei quali è per l'appunto esposto un patrimonio netto negativo -

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

e, per altro verso, risultando l'omesso deposito del bilancio al 31.12.2010 dalla visura storica offerta in comunicazione (att. doc. 3). In ogni caso si tratta di circostanze non sono state contestate dai convenuti.

Quanto alle scritture contabili, il ha dedotto di non aver ricevuto gran parte delle stesse e della relativa documentazione dall'ultimo amministratore e di aver potuto documentare i singoli fatti che, a suo dire, configurano responsabilità in capo ad amministratori e soci solo attraverso "scampoli di documentazione" pervenuti al curatore.

Occorre precisare che il ha inteso provare il possesso delle scritture contabili in capo a a mezzo della produzione del doc. 6, cioè una ricevuta di consegna allo stesso, da parte dello ., in data 28 febbraio 2011 – dunque dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento -, di dichiarazioni fiscali e contributive di alcune annualità sino al 2009, schede di mastro relative agli anni 2009 e 2010, atto costitutivo e varia documentazione amministrativa, libro inventari aggiornato sino a p. 137 con bilanci dal 2001 al 2009, libro giornale, registro corrispettivi, registro vendite, registro cespiti ammortizzabili, tutti relativi agli anni dal 2001 al 2010. Parte attrice ha poi dedotto che tale documentazione – che il aveva ricevuto 14 giorni dopo la dichiarazione di fallimento – non le era stata consegnata, in violazione dell'art. 86 l.f.

Parti convenute, dal canto loro, non hanno tempestivamente contestato tali doglianze, né ha dato prova dell'avvenuta consegna di tutte le scritture contabili al curatore, ma si sono limitate a dedurre, solo in sede di replica conclusionale, e perciò viepiù tardivamente, di aver regolarmente recapitato la documentazione contabile all'organo fallimentare. Men che meno parti convenuto hanno chiesto interrogatorio formale del curatore sul punto o esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.

Ciò posto, la mancanza di una tempestiva contestazione importa l'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. in forza del quale un fatto incerto, purchè precisamente dedotto – come nel caso di specie - è da considerarsi sottratto alla necessità di dimostrazione in quanto l'interessato si sia astenuto dal contestarlo (o, comunque, abbia impostato le proprie difese su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento del fatto medesimo).

Nel seguito, pertanto, è da assumere senz'altro che il curatore non ha ricevuto la documentazione contabile riguardante la , ma ha avuto a disposizione solo quella parte che gli ha consentito di muovere a parti convenute gli addebiti di cui si disucute.

II.1 I singoli addebiti imputabili agli amministratori

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

Osserva preliminarmente il Collegio, sulla base delle allegazioni e deduzioni attoree, che oggetto della presente controversia è un insieme di comportamenti nel loro complesso ascritti al *genus* delle distrazioni patrimoniali e, dunque, forieri di responsabilità in capo agli amministratori di società a responsabilità limitata poi fallita secondo il combinato disposto degli artt. 2476 c.c. e 146, comma 2, l.f.

Orbene, ricorre una distrazione/dissipazione patrimoniale allorché un bene che rientra nel patrimonio della società ne sia fatto materialmente o giuridicamente fuoriuscire, determinando un suo mutamento di destinazione, per il soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ovvero allorché un bene viene ceduto o un servizio viene prestato dalla società in assenza di corrispettivo o con corrispettivo ontologicamente inadeguato.

Le condotte distrattive, quindi, si differenziano strutturalmente e funzionalmente dal mero inadempimento contrattuale, rispetto al quale presentano differenti elementi caratteristici, diverso regime sanzionatorio e diverso regime probatorio.

In particolare, mentre le condotte distrattive sono caratterizzate**, nel momento stesso in cui vengono realizzate**, dalla mancanza assoluta o comunque dalla certa inadeguatezza di una controprestazione da parte dell'eventuale terzo contraente, l'inadempimento è caratterizzato dalla mancata realizzazione della controprestazione – a priori esistente e adeguata - da parte del terzo contraente per fatto a lui addebitabile.

Costituisce in ogni caso condotta di *mala gestio*, foriera di responsabilità risarcitoria, la stipula, da parte dell'amministratore, di un contratto a prestazioni corrispettive quando l'inadempimento di controparte era, sebbene non previsto, comunque prevedibile, al momento della stipula del contratto, secondo l'ordinaria diligenza.

II.1.1 Ciò posto, devono essere in primo luogo rigettate le domande risarcitorie di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 6, relative a fatture non saldate.

Nel caso di specie, tali fatture, versate in atti da parte attrice *sub* docc. 7, 8, 9 e 13, non documentano il compimento di condotte distrattive, come sopra definite, bensì la realizzazione, da parte della , di forniture verso soggetti terzi rimaste impagate.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

La fatturazione di tali operazioni commerciali ed il loro mancato pagamento, di per sé non è qualificabile in termini di distrazione, salvo che il non alleghi e provi che la fornitura è avvenuta in un momento in cui il terzo destinatario non era in grado di pagarla e l'amministratore conosceva o avrebbe dovuto conoscere – secondo la diligenza professionale propria dell'amministratore - che il terzo era insolvente, ovvero la sussistenza di uno specifico accordo fraudolento per cui era previsto l'inadempimento dell'acquirente.

Né la situazione di insolvenza e la sua conoscenza o conoscibilità né l'accordo fraudolento, tuttavia, risultano di per se stesse dall' emissione delle fatture e dal loro mancato pagamento (affermato da parte attrice attraverso la locuzione "*mai saldata*"), talchè, *in mancanza di specifica allegazione e prova in ordine ai temi suddetti – lacuna questa evidente nelle allegazioni attoree* -, l'operazione, pur risoltasi con un inadempimento della controparte, non può essere per ciò solo qualificata in termini di distrazione.

Vale poi considerare che parti convenute, con limitato riferimento a queste operazioni, hanno fornito deduzioni che spiegano in modo sufficientemente attendibile i motivi commerciali della loro realizzazione.

Dunque, da questo punto di vista, non possono trovare ristoro tali voci di danno, non ricollegabili a condotte di *mala gestio* degli amministratori.

Né risultano altrimenti risarcibili tali voci di danno in virtù del pur evidente conflitto di interessi in cui, di volta in volta, si sono trovati gli amministratori in carica, dal momento che il non ha specificamente allegato e provato il profilo di danno derivate alla società dalle operazioni di cui si discute, in termini, ed esempio, di prezzo pattuito inferiore a quello di mercato (peraltro comunque non pagato) o, come si diceva, di consapevolezza dell'insolvenza del terzo contraente o di accordo fraudolento di inadempimento, temi questi – lo si ripete - nemmeno dedotti dal .

II.1.2 Merita, invece, accoglimento la domanda di cui al punto 4., volta ad ottenere il rimborso delle somme di denaro prelevate dai conti della società "*senza che gli amministratori succedutisi nel tempo abbiano saputo giustificare la destinazione delle somme*" (att. cit., pag. 5).

In proposito, il doc. 10 allegato dal costituisce un elenco secondo parte attrice riepilogativo dei prelievi effettuati tra il 26 marzo ed il 30 aprile 2008 per un importo complessivo di €

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

Parte attrice ha addebitato questi prelievi, in tesi ingiustificati, a , amministratore *pro tempore* in carica quando gli stessi vennero eseguiti.

Parte convenuta, dal canto suo, non ha espressamente contestato né il fatto dei prelievi né la loro la quantificazione né la loro effettuazione nel periodo in cui ella aveva ricoperto la carica amministrativa.

Secondo la comparsa di costituzione e risposta, in particolare, "*tali importi* [sono] *stati usati per pagare i fornitori* [e] *l'unica prova concreta che si può offrire a supporto di tale affermazione è l'esame dello stato passivo del fallimento nel quale, fatta eccezione per la centrale del latte ed un dipendente, non vi sono fornitori insinuati*" (conv. comp., pag. 2).

Si desume invero da tali affermazioni che ha ammesso l'*an* ed il *quantum* dei prelievi di cui si discute, contestandone solo la mancata giustificazione ed assumendone invece la destinazione a fini sociali.

Orbene, attesa la pacifica natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, è da chiedersi se il convenuto abbia in qualche modo dimostrato il proprio adempimento. Più in dettaglio, mentre su chi promuove il giudizio grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e del diligente adempimento dei propri obblighi, nel caso di specie rappresentato dall'avvenuto pagamento in favore dei fornitori.

Prova di ciò non è stata fornita dagli odierni convenuti, incaricati alla gestione della , ed in particolare da , che si sono limitati alla generica allegazione sopra indicata, osservandosi che l'esame dello stato passivo del è inconferente ai fini probatori poiché dallo stesso non può in ogni caso evincersi la destinazione delle somme di cui si discute, ben potendo i fornitori essere stati pagati dalla società con altri mezzi.

II.1.3 La condotta distrattiva *sub* 5., parimenti, risulta foriera di responsabilità risarcitoria, dovendosi rilevare come parte attrice abbia affermato la natura simulata dell'operazione – offrendo al riguardo adeguato supporto probatorio (v. postea) -, mentre parte convenuta l'abbia contestata, senza tuttavia riuscire a dare, ad avviso del Collegio, prove adeguate delle proprie affermazioni.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

Invero, la natura simulata o comunque non effettiva delle operazioni sottostanti l'emissione della fattura "dei 18/ 30/06/2009" da e recante causale "Per pasti consumati presso la vostra sede 1/7/2005-28/2/2008" (att. doc. 12), con pagamento del relativo acconto di € risulta dimostrata da molteplici indizi da questo Collegio ritenuti gravi, precisi e concordanti.

In primo luogo, sul piano formale e contabile, la fattura è priva di numerazione, la causale ivi indicata risulta del tutto generica e l'emissione di una sola fattura, a distanza di un anno e quattro mesi dall'ultima fornitura, per un periodo pari a ben trentadue mesi di forniture e per l'ingente importo di € , oltre IVA, - pari a forniture per ben € mensili - costituisce in se stessa operazione gravemente irregolare sul piano amministrativo-contabile.

In secondo luogo, ciò che più conta sul piano sostanziale, l'importo della fattura è del tutto sproporzionato rispetto ai ricavi dichiarati dalla società negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 – costituendone, fatte le debite proporzioni, quasi la metà (cfr.: bilanci al 31.12.2006, 31.12.2007, e al 31/12/2008: att. docc. 5a e 5b).

Inoltre appare estremamente rilevante la circostanza che in nessuno dei bilanci della risultano indicati gli importi di cui si tratta nella posta "fatture da ricevere", né una speculare appostazione per "fatture da emettere" appare nei bilanci di prodotti dall'attore sub. doc. 17 e 18.

In terzo luogo, le somme incassate a titolo di canone anticipato per l'affitto dell'esercizio dalla società trovano rispondenza, tanto sotto il profilo temporale, quanto sul piano quantitativo, nella fattura emessa da In altre parole, quanto alla pervenuto da per anticipo canoni di affitto d'azienda (€ accreditati il 20 febbraio 2009), è uscito, immediatamente dopo l'incasso (n. 17 assegni circolari per l'ammontare complessi di € emessi il 27.02.2009: doc. 11a-11c att.), verso società correlata, pur a fronte del conclamato stato di insufficienza patrimoniale che già caratterizzava ai tempi la stessa.

In quarto luogo la fattura risulta emessa quattro mesi dopo il pagamento.

In quinto luogo, l'emittente e il destinatario della fattura – rispettivamente e la –, come si è detto, sono parti evidentemente correlate tra loro, in ragione della composizione sociale e della ripartizione degli incarichi gestori, del tutto interni alla .

Da ultimo, le prove orali di specie, secondo l'impostazione difensiva di parte convenuta destinate a provare che l'emissione della fattura trova causa nella fornitura di pietanze cucinate da parte di in favore della si sono rivelate inidonee allo scopo.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

In particolare, il aveva dichiarato di essere stato "*dipendente* " e precisava di aver lavorato a partire dal 6 gennaio 2008, sicché, al più, la sua deposizione riguarda un lasso temporale di minima rilevanza.

Quanto all'altro teste, , si tratta di persona dipendente de dunque attualmente non estraneo alle parti in causa.

Si consideri, in particolare, che, mentre sul piano soggettivo la continuità del rapporto lavorativo comporta la dubbia credibilità della dichiarazione orale, sotto il profilo oggettivo si rileva l'intrinseca incompletezza della testimonianza: il sig. , come anche il sig. , non hanno affermato di avere avuto personale conoscenza della destinazione dei pasti preparati presso il Le dichiarazioni di specie si risolvono quindi in testimonianze *de relato* presumibilmente da parti correlate agli attuali convenuti o da loro stessi, con conseguente scarsa o nulla efficacia probatoria.

Si aggiunga che le dichiarazioni di cui si discute riguardano fatti in tesi avvenuti molti anni prima della deposizione (da 7 a 10) e che, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni dei testimoni non sono congruenti, sul piano della entità delle forniture, con le risultanze della fattura di cui si discute.

Se ne ricava complessivamente che, valutati nel loro insieme gli elementi probatori disponibili, il Collegio ritiene scarsamente attendibili le testimonianze di cui si discute e sufficientemente provato l'addebito di responsabilità fatto valere da parte attrice.

In punto di imputazione della responsabilità, parte attrice ha inteso attribuirla ad entrambi gli amministratori convenuti in solido tra loro (cfr. tabella riepilogativa, att. cit., pag. 7). Tuttavia, dalle emergenze probatorie in atti, sopra indicate – segnatamente fattura datata "18/30/06/2009" e pagamento avvenuto nel febbraio 2009 – appare evidente che l'intera operazione è avvenuta in periodo in cui era amministratore Ne deriva che la domanda deve essere accolta solo con riferimento a quest'ultimo (oltre che con riferimento ad v. postea), non invece con riferimento a .

II.1.4 Il Collegio ritiene debba essere risarcita anche la voce di danno di cui al precedente punto 7., avente ad oggetto i canoni di locazione di un appartamento ad uso residenziale sito in Santa Margherita Ligure, nota località turistica.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

In particolare, il contratto di locazione (doc. 14 att.), indica come locatori, da un lato, i sig.ri e come conduttrice, dall'altro lato, la .

Il contratto dà altresì atto che il canone annuo di locazione è convenuto in € e che la conduttrice si è obbligata a corrispondere al domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario in n. 12 rate mensili anticipate di € ciascuna.

Il contratto, stipulato da e registrato il 30 maggio 2007, risulta efficace dal 3 settembre 2007 e disdettato con missiva datata 4 giugno 2010 inviata da alla conduttrice (doc. 10 conv.).

Ciò posto – considerato che le sedi legale e operativa della si trovavano in Milano, dunque a notevole distanza da S. Margherita Ligure, e che, come si è detto, aveva ad oggetto l'esercizio di attività di bar e ristorazione – risulta evidente l'estraneità all'oggetto sociale della locazione di cui si discute e la sua natura non funzionale alla soddisfazione degli interessi economico-organizzativi della

A fronte di ciò, parti convenute hanno eccepito che la locazione dell'appartamento di cui si discute sarebbe stata giustificata dalla conduzione di una trattativa per l'acquisto di un bar a Portofino.

Orbene, anzitutto tale giustificazione è comunque incongrua, atteso che la presunta trattativa appare incompatibile con la stipula e la durata del contratto di cui si discute, ma, in ogni caso, nemmeno essa trattativa risulta provata, non essendo stata prodotta alcuna lettera, mail, fax o bozza di contratto per confermarla.

L'atto gestorio di cui si discute è pertanto senz'altro illegittimo. Il contratto in questione, nel periodo di effettiva locazione (03.09.2007 – 04.06.2010) risulta avere determinato debiti per canoni per ad € . Non risulta che i conduttori si siano mai doluti di inadempimenti al pagamento dei canoni, sicché essi si devono ritenere versati intero.

Parti convenute, sub specie di eccezione di inesistenza del danno, hanno eccepito di avere pagato i canoni di locazione con fondi personali ed hanno inteso provare tale circostanza mediante la produzione di estratti conto intestati a e – da cui risultano bonifici alla locatrice - e copie di matrici di assegni (doc. 1-9 conv).

Ritiene il Tribunale che questi ultimi documenti sono del tutto inidonei ad attestare l'avvenuto pagamento dei canoni ai locatori dell'appartamento in questione.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

A diversa conclusione si deve addivenire con riferimento agli estratti conto prodotti – non contestati, sul piano della correttezza documentale da parte attrice - da cui, come detto, risulta l'effettuazione di bonifici a favore di , per conto di , tutti datati dal 29.12.2008 in avanti.

Le somme bonificate ammontano complessivamente ad € , bonificate nel periodo in cui era amministratore

Ne deriva che il danno subito dalla – non essendo nemmeno allegato dall'attore che la abbia iscritto nelle sue scritture contabili debiti di pari importo verso i bonificanti, i quali comunque non si sono insinuati al passivo - per effetto della stipula del contratto di locazione di cui si discute è pari ad €

Di tale danno devono rispondere gli amministratori *pro tempore* in carica, e cioè per il periodo 3.9.2007 – 18.06.2008 e per il periodo successivo.

In particolare, dunque, il danno addebitabile al primo amministratore è pari a € ed il danno addebitabile al secondo è pari ad €

II.1.5 Deve essere accolta la doglianza di cui al superiore punto 8. relativa al contratto di locazione dell'ufficio sito in Milano,

Anzitutto parti convenute non hanno contestato né la stipula del contratto di locazione da parte di né che esso fosse efficace a partire dal 1° aprile 2005 e la sua efficacia si sia protratta per 71 mesi sino alla data della dichiarazione di fallimento (14.02.2011), né l'ammontare dei canoni di locazione pagati dalla (€ mensili per un totale di € annui). Questi fatti sono dunque in ogni caso provati ex art. 115 c.p.c.

Parti convenute si sono invece limitate a eccepire che, al momento della stipula del contratto, non era stata ancora costituita, intendendo desumerne che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, l'ufficio in questione non avrebbe perciò potuto essere utilizzato da

Tale eccezione non è tuttavia conferente, atteso che risulta costituita in data 28 giugno 2005 (cfr.: visura camerale att. doc. 4), cioè pochi mesi dopo la stipula del contratto, da assumersi avvenuta in un giorno di poco precedente al 1° aprile 2005. Conforme alla prassi, del resto, è che una società venga a costituirsi quale soggetto giuridico solo dopo aver terminato tutti gli atti preparatori all'esercizio della propria attività.

In ogni caso, tali circostanze non appaiono particolarmente significative ai fini del giudizio.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

Va invero considerato, anzitutto, che la locazione dell' ufficio esclusivamente da parte della e totalmente a suo carico, è da considerare operazione del tutto arbitraria e avventata, completamente priva com'è di giustificazione amministrativo-gestionale, considerando sia l'attività svolta - consistente nella gestione diretta di un bar – tavola fredda, di per sé certamente non necessitante di un ufficio amministrativo – sia i ridotti volumi di affari e gli inesistenti margini operativi prodotti dalla stessa. In questa prospettiva è cioè rilevante la mancanza di giustificazione economico-commerciale della locazione in sé, certamente confermata dall'assoluto silenzio serbato dai convenuti in proposito.

In ogni caso, in punto di destinazione ed utilizzo dell'ufficio di cui si discute, appare rilevante la circostanza che sia , sia sia risultavano domiciliati, quali persone fisiche, proprio in Milano, (cfr. intestazione atto di citazione e relate di notificazione da cui essi risultano "trasferiti" e dunque già presenti in loco; cfr. visura in atti), il che dimostra l'utilizzo personale ed extrasociale dell'ufficio di cui si discute.

In conclusione, ritiene il Tribunale, alla stregua degli elementi probatori ed indiziari sopra menzionati che l'ufficio di sia stato utilizzato dai componenti della come base logistica per la gestione di tutte le loro attività – comprese dunque sia quella di sia quella di , sia le loro personali – e che, pertanto, l'imputazione dei relativi costi, per intero, a costituisca atto palesemente contrario ad elementari criteri di corretta gestione.

L'utilizzo in questione in favore di si può quantificare, in ragione delle considerazioni appena svolte, in 1/3 del totale, talchè il danno provocato ad essa dall'illegittimo atto gestorio può quantificarsi – in via equitativa, ex art. 1226 c.c. - nei 2\3 dell'ammontare dei canoni pagati.

Il danno è dunque quantificabile in € (pari a 2/3 dei canoni pagati dalla : € .

Per l'operazione dannosa in questione risultano responsabili gli amministratori pro tempore, in relazione al periodo di carica e, dunque, per € e per € .

II.1.6 deve essere condannato a risarcire anche il danno relativo alla percezione e destinazione del finanziamento concesso nel 2006 da , oggetto della doglianza attorea di cui al superiore punto 9.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

ha versato in atti *sub* doc. 16 due istanze di ammissione allo stato passivo presentate da , l'ultima delle quali datata 21 giugno 2012, ove la società finanziaria ha esposto di essere creditrice della di un importo pari a € in virtù di pagherò cambiario emesso il 27.12.2010 e in scadenza al 28.12.2011. Dal testo del documento si evince che l'emissione di tale titolo di credito faceva seguito ad una operazione di rifinanziamento di n. 16 titoli cambiari per € tutti protestati e scaduti, emessi a fronte di un finanziamento erogato da appunto nell'anno 2006.

Non contestato e, perciò, pacifico tra le parti è l'ammontare del credito detenuto da , almeno per l'importo di € , in questi limiti richiesto dal , anche in relazione al provvedimento di ammissione al passivo adottato dal Giudice delegato (doc. 19 b att.). Né risulta, ad oggi, che gli avallanti e abbiano pagato alcunché al creditore.

In applicazione del già visto principio in forza del quale l'amministratore deve dimostrare di aver puntualmente adempiuto ai propri doveri, onde andare esente da responsabilità, si deve rilevare che parte convenuta non ha provato non solo e non tanto a quale titolo e finalità le fosse stato concesso il finanziamento da parte di , odierna , ma soprattutto la sua effettiva destinazione a fini sociali.

In particolare, non supportata da evidenze probatorie di sorta è la spiegazione offerta da parti convenute, secondo cui le ragioni del finanziamento sarebbero da rinvenire nell'investimento dovuto ai lavori di ristrutturazione del locale.

Né esse potevano richiamare a supporto della propria tesi la contabilità sociale, dal momento che, come già illustrato in premessa, la stessa non è stata integralmente consegnata al curatore, né esse hanno chiesto interpello del curatore o esibizione ex art. 210 c.p.c.

La condanna al risarcimento deve essere pronunciata solo nei confronti di parte convenuta poiché solo nei suoi confronti è indirizzata la domanda attorea (cfr. anche quantificazione del danno come da specchietto a p. 7 citaz.).

II.1.7 Conclusivamente e riassuntivamente, alla stregua delle superiori pronunce in merito ai singoli addebiti imputabili agli amministratori e , in forza della ripartizione delle responsabilità per periodi di carica, risulta quanto segue.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

Il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni *ut supra* accertati verificatisi anteriormente al 18 giugno 2008, e cioè la voce *sub* 4. per € , la voce *sub* 7. limitatamente alla somma di € la voce *sub* 8. limitatamente alla somma di € e la voce *sub* 9. per € , e così per complessivi €

Il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni *ut supra* accertati verificatisi dal 18 giugno 2008 alla data di fallimento, e cioè la voce *sub* 7. limitatamente alla somma di € e la voce *sub* 8. limitatamente alla somma di € nonché la voce *sub* 5. (in solido con) per € , e così per complessivi €

Spettano all'attore, pur in assenza di specifica richiesta (tra le tante: Cass., n. 18243 del 2015), rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del dovuto al saldo effettivo.

II.2 Responsabilità del socio gestore

II.2.1 Reputa il Collegio che non può essere accolta la domanda risarcitoria formulata dal ex art. 2476 comma 7 c.c. nei confronti di per avere in tesi deciso o autorizzato intenzionalmente gli atti di *mala gestio* commessi, dopo la sua cessazione della carica, dal successivo amministratore

Non è invero sufficiente a dimostrare la sussistenza di un'intenzionale autorizzazione o decisione dell'atto pregiudizievole per la circostanza che fosse, ai tempi, oltre che socio al 10 % della , anche socio all' 80 % di e prossimo congiunto (rispettivamente figlio e fratello) degli amministratori delle due società.

Invero, sebbene tale situazione sia fortemente indicativa del perdurante interesse di anche dopo la cessazione dalla carica, a favorire , e della possibilità, per lo stesso, di intervenire nelle scelte di , nondimeno, ad avviso del Tribunale, si tratta di indizi che non sono caratterizzati da un grado di univocità, gravità e concludenza tale da far ritenere senz'altro provata l'ingerenza rilevante.

Sussistono, invece, tali presupposti per la convenuta limitatamente all'operazione di cui al punto 5., talché costei deve risponderne in solido con amministratore della al momento del fatto.

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

In particolare, la dimostrazione dell'intenzionale autorizzazione, da parte di dell'operazione di cui si discute si ricava non solo dalla circostanza che la stessa era, al momento dei fatti, socio al 90 % di , socio al 10 % di , nonché sorella di – titolare delle quote di cui s'è detto nelle due società –, figlia dell' amministratore unico di e domiciliata nell'ufficio di in cui i svolgevano la propria attività di gestione delle varie società partecipate/amministrate, ma, soprattutto, dalla circostanza che ella era altresì amministratore unico de
Ella, quindi, in tale ultima veste, ebbe ad emettere, verso la fattura di fittizia ed irregolare in data apparente 18/30/06/2009 e senza numero, che copriva l'esborso ingiustificato di verso per € , con ciò dimostrandosi – considerato questo fatto in uno con gli altri elementi indiziari di cui sopra - la sua intenzionale decisione o autorizzazione dell'operazione, in qualità di socio al 90 % di
Ne deriva che deve essere condannata a risarcire il attore, in solido con per la somma di € , oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data della domanda al saldo effettivo.

II.3 Il regime delle spese

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, talché parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi, €) per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b

per i titoli di cui in motivazione, della somma di € , oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo.

II) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice ., per i titoli di cui in motivazione, della somma di € , di cui € in solido con parte convenuta , oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo.

III) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice per i titoli di cui in motivazione, della somma di € in solido con parte convenuta , oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo.

IV) CONDANNA parti convenute e , in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice . delle spese di lite che si liquidano in € per esborsi, € per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 22 settembre 2016

IL GIUDICE Est.
ANGELO MAMBRIANI

IL PRESIDENTE
ELENA RIVA CRUGNOLA

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739 1d9993a832c03468781b